

## **Decreto 17 ottobre 2007**

Istituzione dell'Università per stranieri «Dante Alighieri», non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto superiore ad ordinamento speciale. (Decreto n. 504).

### **IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n. 177), relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, n. 171 (registrato alla Corte dei Conti il 11 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 60), il quale, in relazione all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, prevede: all'art. 2, l'istituzione della Università per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale (promotore: Consorzio per l'Università per stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria); all'art. 3, che l'istituzione della Università di cui all'art. 2, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, viene attuata con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, contestualmente alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico d'Ateneo;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta di regolamento didattico di ateneo, da ultimo, nelle adunanze del 10 e 22 maggio 2007;

Decreta:

#### **Art. 1.**

1. E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, l'Universita' per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale, con sede a Reggio Calabria con i seguenti corsi di studio e le competenti strutture didattiche: facolta' di scienze della formazione d'area mediterranea, con i corsi di laurea in operatori pluridisciplinari ed interculturali d'area mediterranea (classe 6); laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (classe 57/S); scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, con i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti di lingua italiana a stranieri.

#### **Art. 2.**

1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo, allegati al presente decreto, dell'Universita' di cui all'art. 1, che e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.

#### **Art. 3.**

1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attivita' dell'Universita' di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.

2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilita' di risorse.

3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

4. Il presente decreto e' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GURI n.265 del 14-11-07